

STATUTO dell'Associazione "APS R.U.S.KO. – Riparo, Uso, Scambio Comunitario"

Art. 1: (Costituzione, denominazione e sede)

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, della legge nazionale 7 dicembre 2000 n.383 e della legge regionale 9 dicembre 2002 n.34 e successive modifiche, è costituita l' Associazione denominata:

R.U.S.KO – Riparo Uso Scambio Comunitario con sede in, Bologna, via Venezia, 5 operante senza fini di lucro.

Ogni variazione di indirizzo non prevede modifica statutaria.

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea dei Soci.

Art. 2: (Scopi e attività)

L'Associazione persegue interessi collettivi attraverso lo svolgimento di attività di promozione sociale a favore degli associati e di terzi finalizzate a favorire la transizione verso un'economia circolare ed una società ad alto livello di Resilienza. In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

a) Organizzare servizi gratuiti, finalizzati alla diffusione sociale di comportamenti, pratiche e modelli virtuosi come ad esempio:

- l'auto-riparazione, il riuso e la rigenerazione di oggetti di uso comune, la riduzione dei rifiuti e dei consumi energetici attraverso nuovi sistemi di cooperazione e condivisione di saperi, di beni e di servizi;

• L'organizzazione di attività di sostegno all'economia circolare, alla sostenibilità ambientale, all'equilibrio fra esseri umani e natura

b) Svolgere azioni di promozione e sensibilizzazione culturale, sui temi dell'Economia Circolare, della Sostenibilità Ambientale, della Resilienza, Transizione e temi connessi;

c) Favorire la diffusione di una cultura di sostenibilità ambientale attraverso attività educative e formative e di ricerca scientifica anche in collaborazione con Scuole, Enti ed Istituti di Formazione, Università ed altri soggetti istituzionali, pubblici o privati;

d) Favorire la coesione sociale attraverso il coinvolgimento attivo, sui temi suddetti, di anziani, migranti e soggetti appartenenti a categorie svantaggiate;

e) Sviluppare collaborazioni, convenzioni, protocolli d'intesa, reti e ogni altra azione finalizzata alla promozione dei valori sopraelencati con altri soggetti istituzionali, economici, sociali locali, nazionali ed internazionali;

f) Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 3: (Risorse economiche)

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:



- quote e contributi degli associati;

- eredità, donazioni e legati;

- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche,

anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati

nell'ambito dei fini statutarî;

- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- proventi dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo

svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera

ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi

istituzionali;

- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per

es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);

- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione

sociale.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve

o capitale durante la vita dell'associazione o all'atto del suo scioglimento, a meno che la

destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali

e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed

il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il

bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci

entro 4 mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati

assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 4: (Membri dell'Associazione)

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto.

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone. Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

Art. 5 (Criteri di ammissione ed esclusione dei soci)

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale. L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione. La qualità di socio si perde:

- per decesso;

- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo previa contestazione dei fatti ed acquisizione delle giustificazioni. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il recesso o l'esclusione del socio viene annotato da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intransmissibili e non rivalutabili.

Art. 6: Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatar;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla

gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 7: (Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente (legale rappresentante dell'associazione);
- il Vice Presidente
- il Revisore dei Conti (se previsto e nominato dall'assemblea);

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8: (L'Assemblea)

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota

associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina i componenti del Consiglio direttivo
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente il Revisore dei Conti e adotta eventuale azione di revoca di tale organo
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal

Consiglio Direttivo;

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida in presenza di almeno metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

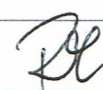
Art. 9 (Il Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio direttivo provvede alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il sostituto verrà nominato nella successiva Assemblea. Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente e un Vice Presidente;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.



Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 7 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato almeno ogni 6 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti

Art. 10 (Il Presidente)

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni

non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art.11 (Il Revisore dei Conti)

il Revisore dei Conti Unico, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo-finanziario resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Controlla l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.

Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, e predisporre la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo

Art.12: (Clausola compromissoria)

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti. La determinazione raggiunta con

l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 13: (Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui all'articolo 3, comma 190 della L. 662/96, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguono finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14 (Rinvio)

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA

E

Registrato al N. 107887 serie B



13/12/2022